



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/ 1640

Roma, 26 luglio 2004

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - L O R O S E D I

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - L O R O S E D I

e, p.c. Alle Prefetture – U.T.G. - L O R O S E D I

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante non soggette a presentazione di rapporto di sicurezza. Chiarimenti.

Come è noto, le attività a rischio di incidente rilevante sono soggette sia alla presentazione della notifica, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.334/99, sia al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In particolare, per le attività soggette anche a presentazione del rapporto di sicurezza, vanno seguite le procedure di prevenzione incendi stabilite dal D.M.19 marzo 2001, mentre per le altre attività valgono le procedure riportate nella Circolare n.12 MI.SA. del 5 luglio 2000 che prevede, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Comando della citata notifica (cfr. nota prot.n.DCPST/A4/RS/429 del 18 febbraio 2004), e la possibilità di richiedere il parere della Direzione Regionale, con riferimento a quanto riportato all'art.19 del D.P.R.557/82.

Pertanto, all'atto del ricevimento di una richiesta di esame progetto finalizzata ad ottenere il parere di conformità su una nuova attività a rischio di incidente rilevante non soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza, presentata ai sensi dell'art.2 del D.P.R.37/98, il Comando dovrà accertare, con la collaborazione della Direzione Regionale, che il gestore provveda correttamente anche alla presentazione della notifica, nonché della relativa scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.Lgs.334/99.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Si osserva che la notifica, di cui all'art.6 del D.Lgs.334/99, dovrà comunque essere acquisita dalla Direzione, e di conseguenza anche dal Comando, nel momento in cui il gestore presenta domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I., ai sensi dell'art.3 del citato D.P.R.37/98 e che, qualora la scheda di informazione sopra citata non sia allegata alla notifica stessa, potrà esserne richiesta copia ad uno dei destinatari di cui all'art.6, comma 5, del D.Lgs.334/99.

Si ricorda, altresì, che nel caso in cui vengano rilevate omissioni da parte del gestore, occorre richiamare il contenuto dell'art. 27 del D.Lgs.334/99 ed adottare i conseguenti provvedimenti.

Appare opportuno che, qualora emergano problematiche di particolare rilevanza, l'esame dei progetti, e della documentazione tecnica connessa, venga approfondito in sede di Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi, al fine di definire correttamente tutti gli obblighi del gestore e di verificarne l'ottemperanza anche con riferimento a quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere N.3510/2003 del 26 novembre 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)